



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 279 DEL 04/05/2026 PROT. 23905

OGGETTO: Stagione Antincendio Boschivo (A.I.B.) 2026 – Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Obblighi di manutenzione per proprietari e conduttori di terreni.

Il Sindaco

- RICHIAMATA la nota della Prefettura di Lecce (Prot. n. 0002552 del 08/01/2026) che sollecita l'adozione di provvedimenti urgenti per la mitigazione del rischio incendi;
- VISTE le circolari prefettizie del 15/10/2025 e del 20/04/2026 che evidenziano la gravità del fenomeno nel territorio salentino, spesso innescato dall'incuria di fondi privati e da attività di abbruciamento incontrollato;
- VISTA la nota della Regione Puglia (Prot. n. 0023318 del 29/04/2026) che segnala un rilevante aumento della biomassa vegetale dovuto alle piogge primaverili, con conseguente incremento del carico di combustibile;
- VISTO il quadro normativo vigente:
 - Legge n. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
 - L.R. Puglia n. 38/2016 (artt. 2 e 3) e L.R. Puglia n. 7/2014;
 - D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in particolare l'art. 54 in materia di sicurezza pubblica;
 - D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 29 relativo alla manutenzione delle scarpate;
- CONSIDERATO che lo stato di abbandono dei terreni e l'assenza di fasce protettive ("precese") rappresentano un grave e imminente pericolo per la pubblica incolumità, la viabilità e il patrimonio ambientale;

- RILEVATA la necessità di una massiccia campagna di sensibilizzazione, come auspicato dalla Prefettura, per contrastare l'abbandono dei terreni e l'abbruciamento incontrollato;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni (agricoli, incolti, edificabili o pertinenziali) ricadenti nel territorio comunale:

1. Manutenzione e Pulizia delle Aree

Entro il 31 maggio 2026, e con mantenimento costante dello stato dei luoghi fino al 30 settembre 2026, è fatto obbligo di:

- Effettuare lo sfalcio della vegetazione erbacea e la rimozione di sterpaglie, rovi e materiale secco.
- Assicurare la pulizia delle aree confinanti con strade (comunali ed extraurbane), abitazioni e insediamenti produttivi.
- Potare rami e siepi che sporgono sulla sede stradale, garantendo la sicurezza della viabilità ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.

2. Realizzazione delle Fasce Protettive (Precese)

È obbligatoria la creazione di fasce di protezione (prive di vegetazione) lungo tutto il perimetro del fondo di larghezza non inferiore a 15 metri:

- Terreni agricoli e incolti: entro il 31 maggio 2026,
- Campi cerealicoli: contestualmente alla mietitrebbiatura, e comunque entro il 15 luglio 2026.

Nelle aree boscate i gestori devono provvedere alla manutenzione dei viali parafuoco.

3. Divieti Assoluti (Periodo di Massima Pericolosità)

In conformità alle direttive regionali, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere, inclusi l'abbruciamento di residui vegetali e stoppie.
- Gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi.
- Usare attrezzature che generano fiamme o scintille in prossimità di aree vegetate.

AVVERTE CHE

- A) Interventi in danno: in caso di inadempienza, l'Amministrazione, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, previa diffida agli inadempienti provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con successivo addebito di tutte le spese ai soggetti obbligati.
- B) Sanzioni Amministrative:
- Da € 500,00 a € 5.000,00 (L. 353/2000 e L.R. 38/2016).
 - Da € 173,00 a € 694,00 (Art. 29 Codice della Strada).
- C) Responsabilità Penale: si applicano le sanzioni previste dall'art. 423-bis c.p. in caso di incendio e l'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e diffusione sul sito web istituzionale e canali social del Comune.
- L'invio del presente atto a S.E. il Prefetto di Lecce e a tutti gli organi di vigilanza indicati in premessa: Carabinieri Forestali, Polizia Locale, Vigili del Fuoco;
- Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di controllo competenti sono incaricati di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di violazione.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Lì 04/05/2026

Il Sindaco
Avv. Giuseppe MELLONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2263

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 04/05/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 04/05/2026

IL MESSO COMUNALE
Alessandra MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>
